

Rivista N°: 3/2015  
DATA PUBBLICAZIONE: 24/07/2015

AUTORE: Enzo Cheli\*

## DIRITTO, PROCESSO E GIUSTIZIA NEL PENSIERO DI PIERO CALAMANDREI\*\*

### 1.

Nel 1921, inaugurando l'anno accademico dell'Università di Siena, Piero Calamandrei svolge una prolusione dedicata all'ingerenza della politica nella giustizia dove gli si offre l'occasione di parlare anche della missione del giurista<sup>1</sup>. Nella sua visione al giurista spetta il compito, "dopo aver studiato da un punto di vista strettamente dogmatico gli istituti vigenti *in iure* condito, ... di mettere gli stessi istituti in relazione ai fini sociali che essi devono raggiungere, e, ricercando in che misura essi siano in pratica mezzi adeguati al raggiungimento di questi fini, farne la critica *in iure condendo*". La conseguenza è che "la scienza del diritto, se rinuncia ad ogni valutazione critica delle istituzioni vigenti, senza la quale non è possibile il progresso verso ordinamenti migliori, si condanna ad essere vuota accademia tagliata fuori dalla vita che è perpetuo rinnovamento".

Nel 1921 Calamandrei ha 32 anni ed è il più giovane professore di procedura civile dell'Università italiana. Alle sue spalle una laurea conseguita a Pisa sotto la guida di Carlo Lessona con una tesi sulla "Chiamata in garanzia"; la vittoria, nel 1915, a soli 26 anni, nel concorso alla cattedra di diritto processuale civile indetto dall'Università di Messina; l'esperienza della Grande Guerra che lo impegna come volontario fino al 1919; infine la pubblicazione nel 1920 di un'opera monumentale dedicata a "La Cassazione civile", lavoro ispirato al pensiero di Chiovenda e destinato a rappresentare il suo contributo maggiore alla dottrina del processo civile<sup>2</sup>.

---

\* Emerito di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Firenze.

\*\* Lo scritto è destinato agli Studi in memoria di P.A. Capotosti.

<sup>1</sup> V. P. CALAMANDREI, *Governo e Magistratura*, in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI, Napoli, Morano ed., vol. II, 1966, 196 ss.

<sup>2</sup> V. P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, voll. I e II, Torino, F.lli Bocca, 1920.

Facciamo un salto di quasi 30 anni e rileggiamo il passo di una celebre relazione del 1950 dedicata a “Processo e giustizia” dove Calamandrei afferma che il processo ha uno scopo “altissimo, il più alto che possa esservi nella vita: e si chiama giustizia”<sup>3</sup>.

Ma come si realizza la giustizia attraverso il processo? “Vi confesso – scrive Calamandrei in un saggio del 1955, nella fase più matura del suo pensiero e poco prima della sua scomparsa – che quanto più passano gli anni e si allunga la mia esperienza forense... tanto più si accresce la mia diffidenza, che a volte si avvicina al terrore, per la logica giuridica. Si lo so, essa (si dice) è lo strumento indispensabile per garantire la certezza del diritto: la controversia tra i fautori della giurisprudenza concettuale ed i fautori della giurisprudenza creativa è antica” così come “la polemica tra i due valori fondamentali dell’esperienza giuridica, la certezza e l’equità, tra il sistema della legalità ed il sistema della giustizia del caso singolo che può soddisfare le esigenze dell’equità, ma distrugge la certezza del diritto e mette in pericolo, attraverso l’arbitrio del giudice, il bene supremo della libertà”. Ma, se questo è vero, resta comunque il fatto che “nel nostro metodo giurisprudenziale ... le esigenze tradizionali della ragione, madre della giustizia, si possono soddisfare senza sacrificare l’affetto per la figlia prediletta che è l’equità”, mentre “quel grado di certezza, cioè di prevedibilità del diritto e quindi di ordine di convivenza spontaneamente osservato dai cittadini, che il sistema della legalità garantisce, può sussistere senza chiudere al giudice, nei casi eccezionali in cui l’ordine è turbato, le vie della sensibilità umana e sociale”<sup>4</sup>.

La ricerca dell’equità può dunque offrire al giudice – rileva ancora Calamandrei nello stesso saggio - la possibilità di utilizzare “quelle finestre aperte sul mondo” rappresentate dall’interpretazione evolutiva, dall’analogia, dai principi generali, finestre dalle quali “se il giudice sa affacciarsi a tempo, può entrare l’aria ossigenata della società che si rinnova”. Per questo “vi sono tempi di stasi sociale in cui il giudice può limitarsi ad essere il fedele secondo del legislatore, il seguace che l’accompagna passo per passo, ma vi sono tempi di rapida trasformazione in cui il giudice deve avere il coraggio di esserne il precursore, l’antesignano, l’incitatore”<sup>5</sup>.

Diritto, processo, giustizia. Ansia e lotta per la “legge giusta”; impegno per l’affermazione di quei principi del “giusto processo” che dispongono di una forte valenza costituzionale in quanto strumenti essenziali per la difesa delle libertà della persona e per la realizzazione di una giustizia che non può essere solo formale: sono questi i pilastri intorno a cui si sviluppa quell’esperienza umana, scientifica e professionale che fanno di Piero Calamandrei, oltre che una figura di intellettuale del tutto unica, una delle personalità più affascinanti della cultura non solo giuridica e non solo italiana del XX secolo.

---

<sup>3</sup> V. P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, cit., vol. I, 1965, 572.

<sup>4</sup> P. CALAMANDREI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, cit., vol. I, 604-605.

<sup>5</sup> P. CALAMANDREI, *op. ul. cit.*, 610-611.

## 2.

Quello che ancor oggi, a quasi 60 anni dalla sua scomparsa, colpisce di più nella figura di Piero Calamandrei è la ricchezza delle sue vocazioni unita alla forza anticipatrice delle sue visioni, che rendono il suo pensiero tuttora vivo e attuale rispetto a tanti problemi del tempo presente.

Nella personalità di Calamandrei si fondono, infatti, tante sensibilità diverse - del giurista, dello storico, del politico, del letterato<sup>6</sup> - legate tra loro da una visione di morale laica che pone al centro dell'universo la dignità dell'uomo e la ricerca della giustizia attraverso i binari della storia. E, forse, è proprio in questa fiducia verso gli equilibri della storia, fiducia sorretta da una forte fede per le virtù della ragione, che può individuarsi il segreto della permanente vitalità del suo pensiero e del suo insegnamento: un segreto le cui radici si possono cogliere ripercorrendo le tappe di una vita solo in apparenza lineare, ma ricca di tanti conflitti e tensioni legate ai passaggi fondamentali della nostra storia nazionale del secolo scorso.

Dopo le esperienze giovanili presso l'Università di Messina e di Siena Piero Calamandrei svolge senza interruzioni dal 1924 al 1956 (anno della sua scomparsa) la sua attività di docente universitario presso l'Università di Firenze ricoprendo la cattedra di procedura civile. A questo insegnamento, nell'immediato secondo dopoguerra, si aggiunge l'insegnamento del diritto costituzionale che gli consente di promuovere allievi come Paolo Barile e Alberto Predieri.

Ma alla sua attività di docente Calamandrei affianca sempre un'intensa attività di avvocato, professione in cui fin da giovane eccelle per il rigore delle sue difese e per la qualità eccezionale della sua oratoria. Di questa esperienza di vita resta una traccia particolarmente viva e brillante nelle pagine di quell' "Elogio dei giudici scritto da un avvocato" che Calamandrei pubblica nel 1935 e, in una successiva edizione molto arricchita, nel 1954<sup>7</sup>. L'avvocato - scrive Calamandrei in queste pagine - "non può essere un puro logico" ma deve essere uno che sente come suoi i problemi degli altri: per questo deve essere anche "un ottimista che crede nella giustizia degli uomini e, insieme, nella forza della ragione".

Le riflessioni del teorico del processo e del professionista trovano, negli anni che precedono il secondo conflitto mondiale, il loro sbocco più impegnativo nella riforma del codice di procedura civile che Calamandrei, insieme con Francesco Carnelutti ed Enrico Redenti, porta a compimento nel 1940<sup>8</sup>. Siamo agli ultimi anni dell'esperienza fascista e in questi anni il tema che più attrae la riflessione di Calamandrei giurista si individua nel "principio di legali-

---

<sup>6</sup> Per cogliere la ricchezza e la vastità degli interessi di Calamandrei basta scorrere la bibliografia completa dei suoi lavori pubblicata in appendice al vol. X delle *Opere giuridiche* ( op. cit., 1985, 507 ss.). In particolare sulla produzione letteraria - dove resta esemplare l'*Inventario della casa di campagna* pubblicato nel 1941 con l'editore Le Monnier - v. G. LUTI, *Piero Calamandrei letterato*, in *Piero Calamandrei, Ventidue saggi su un grande maestro*, a cura di P. BARILE, Milano, Giuffrè, 1990, 49 ss.

<sup>7</sup> Per una ristampa della quarta edizione del 1959, con una introduzione di Paolo Barile, v. P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, Ponte alle Grazie, 1989.

<sup>8</sup> v. su questo passaggio, v. in particolare, M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in *Piero Calamandrei, Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., 144 e ss.

tà” inteso come fondamento dello “Stato di diritto” e strumento per garantire la certezza del diritto. Ma mentre in questi anni la legalità viene da lui intesa, secondo la visione liberale, in senso rigorosamente formale – e questo anche al fine di rifiutare con forza la prospettiva del “diritto libero” gradita all’ideologia nazista – negli anni del secondo dopoguerra la nozione di legalità viene nel suo pensiero ad acquistare connotati sempre più sostanziali che lo inducono a riflettere sulla “legge giusta” come espressione non tanto di uno Stato sovrano, quanto di una partecipazione attiva dei cittadini in grado di far maturare la volontà della maggioranza. Da qui l’evoluzione successiva del suo pensiero che lo porta progressivamente a sostituire alla legalità formale propria dello “Stato di diritto” la “legittimità costituzionale” propria dello “Stato sociale” attraverso cui si impone al legislatore, in conseguenza dell’adozione dello strumento della rigidità costituzionale, di rispettare non solo le norme ma anche i valori espressi da una costituzione scaturita dalla volontà popolare<sup>9</sup>.

### 3.

Si giunge così all’ultima fase di questo percorso di vita che vede Calamandrei, negli anni che seguono immediatamente il secondo conflitto mondiale, impegnato fortemente nella vicenda politica che conduce alla nascita della nostra Repubblica<sup>10</sup>. Già negli anni 20, sotto l’influenza della cultura mazziniana recepita dal padre Rodolfo, Calamandrei, insieme con molti esponenti della cultura antifascista – quali Gaetano Salvemini, Piero Gobetti, Carlo e Nello Rosselli, Guido Calogero, Ernesto Rossi – aveva contribuito alla fondazione del movimento “Giustizia e Libertà” che, nel 1942, conduce alla nascita del Partito d’Azione di matrice liberalsocialista destinato a rappresentare una delle formazioni più attive della Resistenza. Ed è proprio come esponente del Partito d’azione che Calamandrei partecipa, nell’immediato dopoguerra, alla ricostruzione dello Stato (o come lui dirà al “ritrovamento della patria”) sulle macerie della dittatura e della guerra<sup>11</sup>: prima nella Commissione Forti, per la riorganizzazione dello Stato, poi nella Consulta nazionale, infine, tra il 1946 ed il 1947, nell’Assemblea Costituente alla cui vita Calamandrei partecipa attivamente come membro della Seconda Sottocommissione della Commissione dei 75 cui viene affidato il compito di elaborare le linee di quell’organizzazione dei poteri pubblici che la nuova costituzione verrà a definire nella sua seconda parte.

In veste di costituente Calamandrei si impegna, in particolare, sul tema delle garanzie ed assume il ruolo di relatore per le parti dedicate al potere giudiziario ed alla giustizia costi-

---

<sup>9</sup> Per questi aspetti cfr. M. CAPPELLETTI, *La “politica del diritto” di Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero*, in *Piero Calamandrei, Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., 253 ss.

<sup>10</sup> Su questa fase, documentata in particolare in P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945* a cura di G. AGOSTI, Firenze, La Nuova Italia (vol. I e II), 1982, v. A. GALANTE GARRONE, *Piero Calamandrei*, Milano, Mondadori, 1987 e N. BOBBIO, *Il pensiero politico*, in *Piero Calamandrei, Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., 205 ss.

<sup>11</sup> v. P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, cit., vol. II, 154. Sul punto v. anche E. CHELI, *Piero Calamandrei e la ricerca dei valori fondamentali della nuova democrazia repubblicana*, in *Piero Calamandrei e la costituzione dello Stato democratico*, a cura di S. MERLINI, Roma-Bari, Laterza, 2007, 15 ss.

tuzionale, campi in cui può lasciare la sua impronta di studioso e di teorico del processo<sup>12</sup>. Questo accade in particolare con riferimento al titolo IV della Seconda parte dove Calamandrei riesce a imporre le sue convinzioni in tema di giudice naturale precostituito per legge; di obbligatorietà dell'azione penale; di necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; di natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dal pubblico ministero<sup>13</sup>.

Calamandrei svolge un ruolo fondamentale anche nella definizione delle condizioni di indipendenza dell'ordine giudiziario, da garantire attraverso l'istituzione di un organo di autogoverno quale il Consiglio Superiore della Magistratura. Su questo piano, anche se non passano le sue formulazioni in tema di "commissario della giustizia" come anello di raccordo tra la sfera politica e la sfera giurisdizionale – funzione da affidare ad un alto magistrato nominato dal Presidente della Repubblica entro una terna proposta dalla Camera dei deputati<sup>14</sup> - Calamandrei avverte con molta chiarezza l'esigenza di evitare un duplice rischio: quello di un condizionamento del potere politico sull'azione dei magistrati e quello opposto di una possibile chiusura burocratica del corpo giudiziario, ove questo venga a risultare del tutto separato dal corpo vivo della società.

Non solo. Sempre sul terreno della giustizia Calamandrei si batte anche per affermare l'unicità della giurisdizione e, conseguentemente, per l'abolizione della giustizia amministrativa e di tutti i giudici speciali da trasformare in sezioni specializzate della giustizia ordinaria. Ma la sua posizione, ancora troppo avanzata rispetto ai tempi, incontra forti resistenze e viene respinta<sup>15</sup>. Parimenti non viene accolta la sua proposta diretta a costituzionalizzare il principio del contraddittorio in condizioni di parità delle parti, principio, peraltro, destinato a trovare accoglimento, dopo molti anni, nell'art. 111 della costituzione con la riforma sul "giusto processo" varata nel 1999.

Infine, per quanto riguarda la giustizia costituzionale, Calamandrei nella sua relazione si ispira al modello "diffuso" statunitense che preferisce al modello "accentrato" della tradizione austriaca. Anche su questo aspetto la sua posizione, pur restando minoritaria, troverà alla fine un'affermazione indiretta nella scelta relativa all'incidentalità del processo costituzionale che imporrà di affidare al giudice ordinario – attraverso il filtro dei giudizi di rilevanza e di non manifesta infondatezza – la "chiave" di accesso alla Corte costituzionale<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> La relazione presentata da Calamandrei alla Seconda Sottocommissione della Commissione dei 75 – cui si affiancheranno le proposte di Giovanni Leone per la DC e di Gennaro Patricolo per l'Uomo qualunque - si trova pubblicata con il titolo *Potere giudiziario e Suprema Corte costituzionale* in *Opere giuridiche*, cit., vol. III, 1968, 215 ss. Questa relazione ricalca in gran parte la precedente relazione presentata da Calamandrei nel maggio del 1946 alla Commissione Forti.

<sup>13</sup> cfr. A. PIZZORUSSO, *Il pensiero di Calamandrei allora e oggi, a trent'anni dalla sua scomparsa: la magistratura* e V. DENTI, *Calamandrei e la Costituente: il progetto ed il dibattito sul potere giudiziario*, in *Piero Calamandrei, Ventidue saggi per un grande maestro*, cit. 192 ss. e 397 ss.; v. inoltre A. BARBERA, *Piero Calamandrei e l'ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti*, in *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico, 1944-1948*, cit., 129 ss.

<sup>14</sup> v. sul punto V. DENTI, *op. cit.* 406 ss.; A. BARBERA, *op. ult. cit.*, 136.

<sup>15</sup> Su questo aspetto v. A. BARBERA, *op. ult. cit.*, 137.

<sup>16</sup> v. sul punto P. BARILE, *Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente*, cit., 350-351.

Del resto, non sono solo questi i campi dove Calamandrei, pur risultando perdente, lascia un segno profondo nel lavoro costituente: basti solo pensare alla sua lucidissima presa di posizione in tema di forma di governo (dove la sua preferenza va verso un modello presidenziale compensato da un robusto impianto federale) ovvero in tema di democrazia interna dei partiti (per garantire ai cittadini l'effettiva partecipazione alla determinazione della politica nazionale): tutti i temi che – come vediamo – restano tuttora al centro del dibattito costituzionale<sup>17</sup>.

#### 4.

Quando il progetto della nuova costituzione viene portato all'esame dell'Assemblea, Calamandrei, in un intervento del 4 marzo 1947 che rappresenta una delle pagine più alte della nostra storia parlamentare illustra e riassume in alcuni punti essenziali la sua visione del processo costituente e del valore da assegnare alla carta che stava nascendo<sup>18</sup>. Il primo punto che in questo intervento viene messo in luce è che la costituzione deve nascere per unire e non per dividere: deve nascere cioè come strumento per ricomporre, attraverso il dialogo tra culture e ideologie diverse, l'unità nazionale frantumata dalla esperienza della dittatura e della guerra.

Il secondo punto è che la costituzione per svolgere la sua funzione non deve guardare verso il passato, ma verso le generazioni future: non deve essere "miope", ma "presbite". Per questo nella visione di Calamandrei la costituzione può rappresentare la base della nuova convivenza civile solo se i suoi principi ed i suoi valori avranno la possibilità di radicarsi gradualmente, sulla lunga distanza, nella coscienza collettiva del paese.

Il terzo punto riguarda, infine, il valore non solo giuridico ma anche "pedagogico" che secondo Calamandrei va assegnato alla costituzione, dal momento che in essa, fondamento della democrazia, si trovano le basi di quelle "virtù repubblicane" della libertà, della giustizia sociale, della solidarietà, della tolleranza, dell'onestà e della trasparenza della vita pubblica intorno a cui andava costruita la nuova "patria" come luogo di crescita della persona e di esercizio delle libertà fondamentali<sup>19</sup>.

Questo intervento è importante perché, al di là dei giudizi anche critici espressi sulle varie parti della nuova costituzione, consente di comprendere in pieno tutta la complessità (e l'originalità) del pensiero di Piero Calamandrei sia come giurista che come politico del diritto:

---

<sup>17</sup> Su questi profili v. in particolare, S. MERLINI, *La forma di governo della nuova costituzione, le norme programmatiche e la proposta della Repubblica presidenziale*, in *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, cit., 99 ss., nonché F. LANCHESTER, *I partiti ed il sistema elettorale nel pensiero di Calamandrei*, in *Piero Calamandrei, Ventidue saggi per un grande maestro*, cit., 442 ss.

<sup>18</sup> cfr. Assemblea Costituente. Atti. Discussioni, vol. III, Roma, 1947, 1743-1755. Questo intervento veniva ripubblicato sempre nel 1947 con il titolo *Chiarezza sulla costituzione* in un opuscolo della Camera dei deputati e successivamente incluso nelle *Opere giuridiche*, cit., vol. X, 1985, pag. 479 ss.

<sup>19</sup> Su questi profili ci sia consentito rinviare a E. CHELI, in *Piero Calamandrei e la costruzione dell'Italia repubblicana, Quaderni del Circolo Rosselli*, n. 4/1987, 81 ss.

un pensiero che nel segnare il passaggio tra due epoche e due culture, la liberale e la democratica, combinai valori più saldi dello “Stato di diritto” con le prospettive più nuove di uno “Stato sociale” impegnato, in primo luogo, a promuovere, con la dignità della persona, l’eguaglianza e i diritti sociali.

In questo si può dire che Piero Calamandrei è forse la persona che meglio di chiunque altro ha colto e interpretato lo spirito profondo che venne ad animare il lavoro della nostra Costituente. Uno spirito fondato sulla saldatura tra la migliore tradizione risorgimentale e i nuovi approdi dell’esperienza repubblicana scaturita dagli ideali della Resistenza, ma destinato a prendere forma – come lui dirà – nel tessuto di una costituzione nata dal compromesso tra una “rivoluzione mancata” ed una “rivoluzione promessa”<sup>20</sup>.

## 5.

Queste sono le premesse che spiegano anche il senso della battaglia che, negli ultimi anni della sua vita, Piero Calamandrei verrà a sviluppare nelle sedi più diverse (dalla rivista *Il Ponte* all’Aula della Corte costituzionale) ai fini dell’attuazione, contro l’ “ostruzionismo della maggioranza”<sup>21</sup>, del nuovo impianto costituzionale.

Questa battaglia conclude, infatti, nel modo più coerente il percorso di una vita che porta impresso il segno della “giustizia”: di quel richiamo costante e appassionato alla “legge giusta” ed al “processo giusto” che Calamandrei, fin dai suoi anni giovanili, aveva scelto come il primo degli obbiettivi da perseguire nella sua missione di giurista e nella sua esperienza di cittadino.

Una giustizia – scrive Calamandrei in uno dei passaggi più intensi del suo “Elogio dei giudici” – che “c’è; (che) bisogna che ci sia; (che) voglio che ci sia”. E “voi giudici dovete ascoltarvi”<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> v. P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, a cura di P. CALAMANDREI e A. LEVI, Firenze, Barbera, 1950, lavoro ripubblicato in *Opere giuridiche*, cit., vol. III, 1968, 288 e spec. 332 dove compare la frase notissima ricordata nel testo: “così, per compensare le forze di sinistra della rivoluzione *mancata*, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione *promessa*”.

<sup>21</sup> Di cui Calamandrei parla in *La costituzione e le leggi per attuarla, Dieci anni dopo*, Bari, Laterza, 1955, 225 ss.

<sup>22</sup> v. P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., pag. 16